

Nuova disciplina dell'attività di "Restauro"

Sintesi

Definizione dei profili professionali

Il D.M. n. 86 del 26 maggio 2009 definisce così i profili professionali degli operatori che eseguono interventi conservativi su beni di interesse artistico culturale:

1. **restauratore di beni culturali**: è colui che ha conoscenze per definire lo stato di conservazione del bene, di analizzare i materiali costitutivi dell'opera originale e quelli di eventuali successivi interventi, di individuare la metodologia e per dirigere l'attività dei trattamenti conservativi e di restauro, eseguendoli in prima persona o con l'ausilio di collaboratori ed altre professionalità;
2. **collaboratore restauratore dei beni culturali**: è il tecnico del restauro che, collaborando con il restauratore e sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore, è in grado di esercitare la sua autonomia decisionale in merito all'adozione di azioni per limitare i processi di degrado di un bene e di assicurarne la conservazione.

Il conseguimento di dette qualifiche è disciplinato da un bando, in applicazione della disciplina transitoria dettata dall'art. 182 del Codice dei Beni Culturali, che prevede distintamente:

- a) le ipotesi in cui il possesso di requisiti individuati dalla norma determina **direttamente** il conseguimento della qualifica di **restauratore** di beni culturali
- b) le ipotesi in cui il possesso di altri requisiti individuati dalla norma consente di **partecipare ad una prova di idoneità**, al cui superamento è legato il conseguimento della predetta qualifica
- c) le ipotesi in cui il possesso di altri requisiti individuati dalla norma, oppure il conseguimento di un determinato punteggio nella prova di idoneità (insufficiente al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali), determina il conseguimento della qualifica di **collaboratore** restauratore di beni culturali.

Requisiti per il conseguimento delle qualifiche professionali

1. Il possesso di uno dei seguenti titoli di studio *consente al richiedente di ottenere il conseguimento della qualifica di Restauratore dei beni culturali* (di seguito R.B.C.):
 - a) diploma rilasciato dall'Istituto Centrale per il Restauro di Roma, o dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, conseguito dal richiedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica, purché il richiedente risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006.

2. In alternativa a quanto indicato dal precedente punto la previsione di legge consente di ottenere il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali il possesso cumulativo dei seguenti titoli di studio e professionali:

a) diploma di una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, ovvero titolo di studio estero che il Ministero valuti equivalente al predetto diploma, sotto il profilo della qualità e quantità dell'insegnamento, in entrambi i casi conseguito dal richiedente alla data del 16 dicembre 2001;

b) svolgimento, alla data del 16 dicembre 2001, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, di attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

3. In alternativa a quanto indicato ai precedenti commi, consente di ottenere il conseguimento della qualifica di R.B.C. il possesso dei seguenti titoli professionali:

a) svolgimento, alla data del 16 dicembre 2001, per un periodo di tempo di almeno otto anni, di attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

4. Ai sensi della disciplina *consente l'accesso alla prova di idoneità per il conseguimento della qualifica di R.B.C.* il possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio o professionali:

a) diploma in restauro rilasciato da un'Accademia di Belle Arti, con corso di studi di durata almeno triennale, ovvero titolo di studio estero che il Ministero valuti equivalente al predetto diploma, sotto il profilo della qualità e quantità dell'insegnamento, in entrambi i casi purché l'iscrizione al relativo corso sia anteriore alla data del 31 gennaio 2006;

b) diploma rilasciato da una scuola di restauro statale o regionale di durata almeno biennale, ovvero titolo di studio estero che il Ministero valuti equivalente al predetto diploma, sotto il profilo della qualità e quantità dell'insegnamento, in entrambi i casi purché l'iscrizione ai relativi corsi sia anteriore alla data del 31 gennaio 2006;

c) diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, ovvero titolo universitario estero che il Ministero valuti ad esso equivalente, sotto il profilo della qualità e quantità dell'insegnamento, in entrambi i casi purché l'iscrizione ai relativi corsi sia anteriore alla data del 31 gennaio 2006;

d) svolgimento, alla data del 16 dicembre 2001, per un periodo almeno pari a quattro anni, di attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

- e) possesso dei requisiti utili all'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali unitamente allo svolgimento, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni di attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
5. Sono considerati utili, ai fini del possesso del requisito indicato ai commi 2, lettera a) e 4, lettera b), del presente articolo, i corsi biennali che abbiano una durata non inferiore alle 1.200 ore complessive di insegnamento effettivo, tutte riferibili a materie la cui conoscenza sia utile alla formazione del restauratore e che comprendano un'adeguata componente di attività pratica di restauro su beni culturali.
6. Ai sensi dell'art. 182 del Codice, nonché del D.M. n. 53 del 2009, consente il conseguimento della qualifica di *Collaboratore restauratore di beni culturali*, il possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio o professionali:
- a) diploma in restauro rilasciato da un'Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale;
 - b) diploma rilasciato da una scuola di restauro statale o regionale con insegnamento almeno triennale, ovvero diploma estero che il Ministero valuti equivalente al predetto diploma, sotto il profilo della qualità e quantità dell'insegnamento;
 - c) diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero diploma di università estera che il Ministero valuti equivalente al predetto diploma di laurea, sotto il profilo della qualità e quantità dell'insegnamento;
 - d) svolgimento, alla data del 1° maggio 2004, di lavori di restauro di beni culturali, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall'amministrazione pubblica competente.
7. Conseguono altresì la qualifica di *collaboratore restauratore di beni culturali* il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità ed essendo risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di R.B.C., venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in quanto secondo le disposizioni abbia ottenuto il punteggio di almeno 20/100 nella terza prova (teorica pratica).
8. Il richiedente è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti indicati ai commi precedenti, a fornire le relative informazioni e ad allegare la relativa documentazione, secondo le indicazioni contenute nel modulo di domanda pubblicato e reso disponibile sul sito Internet www.restauratori.beniculturali.it
9. Gli Uffici del Ministero valuteranno la sussistenza dei requisiti previsti in base alle disposizioni di legge.

10. In particolare, riguardo al requisito consistente nello svolgimento dell'attività di restauro qualificata l'attestazione della rispondenza agli atti di quanto dichiarato e documentato dal richiedente è effettuata dall'organo competente alla tutela del ben oggetto dell'attività di restauro.

Modalità di presentazione delle domande per il conseguimento delle qualifiche professionali

1. La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2009, esclusivamente in via telematica.
2. Per presentare la domanda il richiedente dovrà accedere al sito www.restauratori.beniculturali.it e inserire alcune informazioni identificative tra le quali la sua casella di posta elettronica personale. Riceverà quindi sulla sua casella un messaggio contenente l'indirizzo di una pagina web. Accedendo a quest'ultima potrà confermare la sua registrazione ricevere infine le credenziali personali per l'accesso al sito, che gli consentiranno di compilare e trasmettere il modulo di domanda.
3. Il richiedente dovrà compilare la Sezione A) e almeno una delle sezioni B), C) e D), del modulo di domanda, sottoelencate (al termine occorre compilare la sezione E) – Invio – per effettuare la trasmissione telematica):

Sezioni di modulo

- A) Dati di individuazione del richiedente e dichiarazioni di autenticità;
 - B) Requisiti per il conseguimento diretto della qualifica di R.B.C.
 - C) Requisiti per l'accesso alla prova di idoneità
 - D) Requisiti per il conseguimento della qualifica di *collaboratore restauratore di beni culturali*
 - E) Invio
4. Con l'eccezione dei dati forniti al momento della registrazione, il richiedente potrà modificare ogni informazione del modulo di domanda fino alla data di scadenza di presentazione fissata dal bando. Il modulo si intende trasmesso solo con la compilazione della sezione Invio: in seguito a questa operazione non sarà possibile alcuna modifica o integrazione, salva la possibilità di allegare successivamente le attestazioni di competenza di organi diversi da quelli del Ministero.
 5. Il modulo di domanda contiene campi di cui è obbligatoria la compilazione, pena l'inammissibilità della domanda e/o la stessa impossibilità di effettuarne materialmente la trasmissione. Nonostante molti tra i dati e documenti richiesti siano facoltativi, è interesse del richiedente fornire ogni informazione disponibile, sia per consentire uno svolgimento più rapido della procedura, sia perché in alcuni casi la mancata indicazione, in assenza di altra documentazione disponibile da parte del Ministero, potrebbe rendere impossibile la valutazione del possesso del requisito con conseguente inammissibilità della domanda e/o diniego di conseguimento della qualifica.
 6. Le attestazioni in ordine all'attività di restauro svolta dal richiedente, di competenza di organi regionali o di enti subdelegati dalla regione o di soggetti di Stati esteri, dovranno essere acquisite dal richiedente e allegate al modulo di domanda, corredate dalla traduzione in lingua italiana (in formato .pdf) entro la data del 31 marzo 2010. Le attestazioni di competenza di organi statali saranno

prodotte entro la stessa data dagli organi del Ministero competenti e allegate d'ufficio al modulo. Per le attività di restauro effettuate su beni ubicati in Abruzzo, o comunque rientranti nelle competenze degli uffici della Regione, che dovranno essere comunque indicate dai richiedenti nel modulo di domanda da trasmettere entro il termine comune suindicato, le attestazioni potranno essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche e trasmesse dai richiedenti entro un termine più ampio, che verrà stabilito successivamente. Qualora non risultasse possibile definire le attestazioni in tempo utile rispetto allo svolgimento della prova di idoneità, i richiedenti verranno ammessi con riserva alle diverse fasi della prova (salva ogni necessaria verifica successiva)

7. Dal sito www.restauratori.beniculturali.it sarà possibile scaricare i modelli per la compilazione delle attestazioni da parte degli organi regionali, di enti subdelegati dalla regione o di soggetti di Stati esteri, in ordine alle attività di restauro dichiarate dal richiedente. Fermo restando la libertà delle regioni e dei soggetti esteri nell'organizzazione del procedimento di rilascio delle attestazioni di rispettiva competenza, il Ministero non riterrà valide, e pertanto non considererà ai fini del conseguimento delle qualifiche professionali, attestazioni che non contengono tutte le informazioni e dichiarazioni richieste nei predetti modelli.
8. Ultimato l'esame del modulo di domanda corredato delle attestazioni, il Ministero, qualora ritenga che la domanda, pur risultando ammissibile, non possa essere accolta, in tutta o in parte, pur risultando ammissibile, non possa essere accolta, in tutto o in parte, a causa dell'insufficienza dei requisiti documentati, ne darà comunicazione al richiedente per consentirgli la presentazione di eventuali osservazioni e chiarimenti, prima dell'adozione del provvedimento definitivo, fermo restando il controllo di cui al comma 11 del presente articolo.
9. E' a disposizione dei richiedenti la casella di posta elettronica *restauratori@beniculturali.it*, per eventuali chiarimenti e/o supporto alla compilazione e trasmissione del modulo.
10. Non è ammessa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande.
11. L'Amministrazione si riserva di effettuare in qualsiasi fase della procedura la verifica della rispondenza al vero di quanto dichiarato dai richiedenti, mediante richiesta di presentazione della documentazione originale.

Prova di idoneità

1. La prova di idoneità prevista dall'art. 182 del Codice si svolge secondo quanto disposto dal D.M. 30 marzo 2009, n. 53.
2. Le modalità e la data di svolgimento della prova di idoneità, ai sensi dell'art. 2 del predetto D.M., sono stabilite con avviso che sarà pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana del giorno 15 aprile 2010 e sul sito Internet istituzionale del Ministero www.beniculturali.it sotto la denominazione: "Prova di idoneità per restauratori".
3. Le commissioni esaminatrici della prova di idoneità verranno nominate con successivi decreti.
4. Relativamente alle domande di partecipazione alla prova di idoneità, la verifica della documentazione originale viene effettuata, ai sensi delle disposizioni di legge, nei confronti dei candidati che supereranno la prima prova scritta a domande a risposta multipla.

Iscrizioni negli elenchi

1. Il conseguimento delle qualifiche, in base alla verifica del possesso dei requisiti ovvero al superamento della prova di idoneità, è disposto con provvedimento del Ministero e dà luogo all'inserimento in appositi elenchi, utili a dimostrare il possesso della qualifica ad ogni effetto di legge.

Disposizioni Finali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati dall'Amministrazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza.
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti, pena l'esclusione.
3. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall'Amministrazione unicamente alle amministrazioni Pubbliche direttamente interessate al reperimento della documentazione richiesta.